



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "ABCHILDREN CHARITY" ORGANIZZAZIONE UMANITARIA INTERNAZIONALE - ONLUS

Articolo 1

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

E' costituita l'associazione di volontariato denominata "ABChildren Charity" Organizzazione Umanitaria Internazionale "ONLUS" ai sensi della legge 266/91 che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale.

L'associazione ha sede attualmente in Roma, Via Sebino, 11 e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea.

L'attività dei volontari non potrà essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai beneficiari. Ai volontari potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro i limiti che l'organizzazione fisserà annualmente.

L'associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del codice civile e della legislazione vigente.

Adotterà le procedure previste dalla normativa per l'ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento d'ente morale.

"ABChildren Charity" è un'associazione di volontariato che non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali.

L'associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali ed ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socio educative e culturali.

Lo spirito e la prassi dell'associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l'associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

L'associazione:

- non ha fini di lucro (quindi divieto assoluto a speculazioni di qualsiasi tipo);
- persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
- non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge;
- impiega gli utili o gli avanzi di gestione esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- in caso di scioglimento per qualunque causa, devolgerà il patrimonio, sentito l'organismo di controllo, ad altre organizzazioni di volontariato o similare, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 2

SCOPI E ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione ha l'obiettivo di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale non a fini di lucro ed ha come oggetto principale quello di:

- a) Promuovere ed attivare interventi socio-sanitari rivolti a cittadini italiani e stranieri in Italia e all'estero che versano in particolari condizioni di svantaggio, nella massima trasparenza in stretta collaborazione e nel quadro degli obiettivi espressi dalle istituzioni preposte;
- b) Favorisce la creazione di gruppi di volontariato e operatori socio-sanitari specializzati da impiegare nella realizzazione e gestione di strutture operative in Italia e all'estero relative alle emergenze umanitarie in favore di bambini ed adolescenti che versano in particolari condizioni di disagio psico-fisico e socio-sanitario, ai sensi di legge vigenti;
- c) Promuovere gli scopi sociali organizzando convegni, seminari e realizzando pubblicazioni periodiche, filmati video, riproduzioni sonore, strumenti informatici e pubblicitari nelle iniziative a sostegno dei diritti civili, per favorire la sensibilizzazione, la conoscenza e lo scambio culturale tra i paesi industrializzati ed i paesi in via di sviluppo;

In particolare:

- Prevenire e rimuovere gli effetti delle discriminazioni per motivi di razza, di cultura, di religione, di sesso, di età e di condizioni sociali;
- Prevenire e rimuovere gli stati di disagio derivanti da difficoltà personali e/o socio ambientali in soggetti a rischio e/o appartenenti a fasce deboli;
- Prevenire la formazione di bisogni indotti dalla utilizzazione impropria di risorse;
- Contribuire ai processi di formazione, divulgazione e ascolto sulle problematiche di cui agli obiettivi posti;
- Contribuire alla formulazione e alla realizzazione di progetti di intervento atti a fornire un'informazione corretta, a favorire l'esercizio dei diritti dei soggetti interessati, a consentire agli stessi l'accesso alle risorse rispondenti al bisogno nell'ambito della tutela dei diritti civili;
- Contribuire alla formazione di una banca dati relativa ai progetti in attuazione;
- Partecipare a programmi umanitari, anche con risorse umane, strumentali proprie nei confronti di collettività residenti in aree geografiche colpite da eventi eccezionali (guerre o calamità naturali) o depresse per condizioni socio, politico, culturali incluse quelle da cui provengono soggetti titolari di interventi socio-sanitari nei progetti in atto;
- Promuovere programmi e raccolte di supporto rivolte all'infanzia disagiata attraverso il sostegno a distanza e l'adozione permanente, l'affidamento, l'accoglienza temporanea e l'assistenza;
- L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione degli Enti locali, anche attraverso stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri;
- L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini;
- L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente;
- L'associazione è aperta a chiunque condivida i principi di solidarietà.

Articolo 3

SOCI

I soci dell'associazione possono partecipare in qualità di:

- socio fondatore
- socio effettivo
- socio sostenitore

1. Sono soci fondatori tutte le persone firmatarie dell'atto costitutivo;
2. Sono soci effettivi le persone, le quali entrano a far parte dell'associazione, a pieno titolo, in tempi successivi, aderendo agli ideali citati e mettendo a disposizione delle attività la loro competenza, impegno e capacità personali a titolo volontario e gratuito;

3. Sono soci "sostenitori" tutti quelli che entrano a far parte dell'associazione, in tempi successivi, contribuendo ai fini statutari attraverso un impegno personale di sostegno alla crescita degli ideali e delle attività associative;

- Possono essere soci dell'associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti che ne fanno domanda di iscrizione su apposito modulo, contenente tra l'altro i propri dati personali e la motivazione. La domanda di adesione dev'essere accolta dal Comitato Direttivo;
- La delibera sull'ammissione è inappellabile.
- La richiesta di ammissione a socio comporta automaticamente l'accettazione dello Statuto, dei Regolamenti e di tutte le disposizioni vigenti nell'associazione. Inoltre il socio non potrà intraprendere alcun tipo di provvedimento legale contro l'associazione, né contro i suoi Organi sociali, né contro altri soci.
- L'accoglimento o rigetto della domanda di iscrizione deve venir comunicato per scritto all'interessato entro sette giorni lavorativi, senza la necessità di indicarne i motivi di rigetto.
- All'atto di ammissione gli associati verseranno entro una settimana dal ricevimento della comunicazione dell'ammissibilità, oltre alla quota sociale annuale, una tassa di iscrizione che verrà annualmente stabilita dal Comitato Direttivo e approvata dall'Assemblea. Il contributo associativo è annuale, intrasmissibile e non è rivalutabile. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Comitato Direttivo per l'anno solare in corso;
- E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa;
- Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative;
- Gli associati non in regola con il pagamento delle quote sociali non hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali;
- La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni volontarie, o esclusione. L'esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo con delibera motivata per la mora superiore a 1 anno nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella dell'associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Comitato Direttivo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro 30 giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata inviata al presidente dell'associazione.

Articolo 4

DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

Tutti i soci, in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall'appartenenza all'associazione;

I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea e a prestare il lavoro preventivamente concordato.

Articolo 5

GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei Soci
- il Comitato Direttivo
- il Presidente
- il Collegio dei Revisori dei Conti se nominato

Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento della carica.

Articolo 6

L'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è costituita da tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale;

2. Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta l'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario;
3. L'Assemblea è convocata dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta da inviare a mezzo lettera, o fax, o posta elettronica, o telegramma, o affissione all'albo pretorio dell'associazione;
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione;
5. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega;
6. Ciascun socio non può essere portatore di più di 2 deleghe;
7. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti;
8. Spetta all'Assemblea deliberare in merito:
 - alla nomina del Comitato Direttivo;
 - alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti, se richiesto;
 - alla approvazione del programma di attività proposto dal Comitato Direttivo;
 - all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
 - all'approvazione o rigetto delle richieste di modifica dello statuto e dei regolamenti;
 - Alla approvazione dell'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci.

Articolo 7

IL COMITATO DIRETTIVO

1. Il Comitato Direttivo è composto da un numero di membri variabili da un minimo di tre a un massimo di sette, di volta in volta l'assemblea ne fissa il numero. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili;
2. Il Comitato Direttivo elegge al suo interno il presidente ed eventualmente un vicepresidente, nomina il segretario che reperisce il volontariato e ne coordina l'attività;
3. Qualora durante il mandato, venisse a mancare uno o più membri del Comitato Direttivo subentrano i primi dei non eletti; i membri subentrati dureranno in carica fino alla scadenza naturale del Comitato Direttivo
4. Il Comitato Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
5. Provvede alla stesura del bilancio preventivo e consuntivo, determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
6. Determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
7. Il Comitato Direttivo ha la facoltà di nominare consigli scientifici ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell'associazione, stabilendone eventuali rimborsi;
8. Il Comitato Direttivo accoglie o rigetta le domande degli aspiranti soci;
9. Ratifica, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza;
10. Nomina il componente del collegio arbitrale di spettanza dell'associazione;
11. Il Comitato Direttivo potrà compilare un regolamento di base per disciplinare l'attività interna dell'associazione, che dovrà essere sottoposta all'Assemblea per la sua approvazione; una volta approvato, diverrà parte integrante del medesimo statuto;
12. Il comitato si riunisce almeno una volta ogni 6 mesi;

13. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 10 giorni prima della data fissata, mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento;

14. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 12 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro 20 giorni dalla convocazione;

15. In prima convocazione il Comitato è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti. In seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

Articolo 8

IL PRESIDENTE

1. Il presidente, ed in sua assenza o impedimento, il vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Comitato Direttivo;

2. Il presidente, che è anche presidente del Comitato Direttivo, è eletto nel suo seno a maggioranza dei propri componenti;

3. Convoca le riunioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo, e in caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Comitato, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

Articolo 9

IL SEGRETARIO

Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- predisporre lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Comitato entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al comitato entro il mese di marzo;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché la conservazione della documentazione relativa;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Comitato;
- è a capo del volontariato.

Articolo 10

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, quando nominato, è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea. Esso elegge nel suo seno il presidente e dura in carica tre anni;

2. Il Collegio dei Revisori esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli n.2403 e seguenti del codice civile;

3. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo socio fatta per iscritto e firmata;

4. Il Collegio dei Revisori riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i soci.

Articolo 11

IL COLLEGIO ARBITRALE

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci oppure tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un Collegio Arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina;

2. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti;
3. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente della Corte d'appello di Roma, il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

Articolo 12

DURATA DELLE CARICHE

1. Tutte le cariche sociali hanno la durata di 3 anni e possono essere riconfermate;
2. Le sostituzioni decadono allo scadere del triennio medesimo.

Articolo 13

PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

1. L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
 - quote associative ed eventuali contributi volontari degli associati;
 - contributi dei privati;
 - contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
 - contributi di organismi internazionali;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - introiti derivanti da convenzioni;
 - rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.
2. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Comitato Direttivo;
3. Ogni operazione finanziaria è disposta con le firme del presidente o del segretario.

Articolo 14

BILANCIO O RENDICONTO

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Comitato Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che deciderà a maggioranza di voti;
2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti;
3. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

Articolo 15

SCIoglimento

In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto ad altre associazioni di, volontariato operanti in identico o analogo settore.

Articolo 16

NORME FINALI

Per quanto non contenuto nel presente statuto, valgono le norme ed i principi del codice civile.